



N. 997-A

Relazione orale
Relatore VESCOVI

TESTO PROPOSTO DALLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

Comunicato alla Presidenza il 6 marzo 2019

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
di concerto con il Ministro per gli affari europei**

con il Ministro dell'interno

con il Ministro della giustizia

con il Ministro dell'economia e delle finanze

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

e con il Ministro per i beni e le attività culturali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 DICEMBRE 2018

INDICE

Pareri:

- della 1^a Commissione permanente *Pag.* 3
- della 5^a Commissione permanente » 4
- della 14^a Commissione permanente » 6

Disegno di legge: d’iniziativa del Governo e testo proposto
dalla commissione » 7

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge

(Estensore: BORGHESI)

5 febbraio 2019

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge

(Estensore: Accoto)

13 febbraio 2019

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 3, comma 1, delle lettere *a*) e *b*) con le seguenti:

« *a*) quanto a euro 3.000.000 per l'anno 2018, euro 6.800.000 per l'anno 2019 ed euro 20.000.000 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 259, delle legge 27 dicembre 2017, n. 205;

b) quanto a euro 750.000 per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

c) quanto a euro 750.000 per l'anno 2019 e a euro 8.750.000 annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ».

su emendamento

(Estensore: Accoto)

5 marzo 2019

La Commissione, esaminato l'emendamento 3.2 al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

sul disegno di legge

(Estensore: LICHERI)

5 marzo 2019

La Commissione, esaminato il disegno di legge, ricordato che l'Istituto universitario europeo (IUE), con sede a Fiesole (Firenze), è il primo e unico ateneo che fa capo all'Unione europea, nato nel 1972, con la Convenzione sottoscritta dai sei Paesi all'epoca membri delle Comunità europee, al fine di promuovere l'approfondimento post-universitario sullo sviluppo culturale e scientifico dell'Europa, con corsi di eccellenza nelle materie economica, storica, del diritto e delle scienze politiche e sociali;

ricordato che al bilancio dell'IUE contribuiscono, secondo una ripartizione proporzionale, gli attuali ventitré Stati membri dell'IUE, firmatari della Convenzione istitutiva, e che all'Italia spetta la quota del 17,16 per cento;

ricordato inoltre che nella scorsa legislatura, con la ratifica del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede, avvenuta con legge n. 182 del 2014, si è già previsto un ampliamento delle strutture immobiliari messe a disposizione dell'Istituto;

considerato che il Protocollo aggiuntivo (n. 3) in ratifica, sottoscritto il 19 ottobre 2018 dal Governo italiano e dall'Istituto universitario europeo, dispone la concessione da parte dell'Italia di un ulteriore struttura immobiliare, attualmente inutilizzata, con la finalità di stabilirvi la *School of Transnational Governance*, una nuova struttura di formazione avanzata dell'Istituto, dedicata ai grandi temi strategici dei futuri scenari internazionali, a beneficio di studenti, ricercatori, studiosi ed operatori pubblici e privati destinati a esercitare responsabilità decisionali e a formulare politiche statuali e sovranazionali,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

si ritiene utile un chiarimento sull'entità del bilancio dell'IUE e sulle relative quote di ripartizione tra gli Stati aderenti nonché sulle modalità di utilizzo delle risorse stanziare in esecuzione del Protocollo in ratifica.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 del Protocollo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro 3.750.000 per l'anno 2018, a euro 7.550.000 per l'anno 2019, a euro 8.750.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a euro 28.750.000 per l'anno 2022, a euro 850.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e a euro 1.050.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

a) quanto a euro 3.000.000 per l'anno 2018, a euro 6.800.000 per l'anno 2019 e a euro 20.000.000 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)**Identico*

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico*

Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*1. *Identico:*

a) quanto a euro 3.000.000 per l'anno 2018, a euro 6.800.000 per l'anno 2019 e a euro 20.000.000 per l'anno 2022, **a valere sulle risorse previste dall'articolo 1,**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

l'articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

b) quanto a euro 750.000 **per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a euro 8.750.000 per l'anno 2020**, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Agli oneri derivanti dall'eventuale adeguamento del rimborso forfettario di cui all'articolo 5, paragrafo 4, e all'articolo 6 del Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

comma 259, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

b) quanto a euro 750.000 **per l'anno 2018**, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

c) quanto a euro 750.000 **per l'anno 2019 e a euro 8.750.000 annui a decorrere dall'anno 2020**, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(Entrata in vigore)

Identico

€ 1,00